



CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. e) D.lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura FINO A 10 POSTI PRESSO ASILI NIDO NEI PRESSI DI CITTÀ STUDI A MILANO

CIG B7AB58C90E

PREMESSA	3
Art. 1 - Oggetto della fornitura	3
Art. 2 - Importo della fornitura	4
Art. 3 - Durata	4
Art. 4 - Condizioni di esecuzione	4
Art. 5 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto	5
Art. 6 - Penali	5
Art. 7 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto	5
Art. 8 - Recesso	6
Art. 9 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento	6
Art. 10 - Divieto di cessione del contratto	7
Art. 11 - Riservatezza	7
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 13 - Normativa anticorruzione	7
Art. 14 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano	8
Art. 15 - Norme di riferimento	8
Art. 16 - Foro competente	9
Art. 17 - Trattamento dati	9
Art. 18 - Responsabile Unico del Progetto	9
Art. 19 - Contatti del Committente	9
Art. 20 - Accesso agli atti	9
Art. 21 - Spese contrattuali	10

PREMESSA

Al fine di soddisfare la grossa richiesta pervenuta dal personale interno di Ateneo per l'affidamento di minori presso strutture convenzionate col Politecnico di Milano e visto i posti disponibili presso gli Asilo Nido del Politecnico di Milano, non sono sufficienti a coprire il fabbisogno sempre crescente, il Politecnico intende indire una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. e) D.lgs. 36/2023, utilizzando la piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA Regione Lombardia.

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Oggetto della presente procedura è la fornitura fino a 10 posti presso gli asili nido privati di Città Studi, per l'anno educativo (2025-2026 e 2026-2027) per bambini dai 3 ai 36 mesi, per 11 mesi, al fine di garantire la copertura del fabbisogno relativo al personale interno all'Ateneo e la continuità educativa, per almeno 47 settimane.

Il servizio di cui al presente capitolato deve soddisfare **i requisiti minimi inderogabili** di seguito indicati e le eventuali migliori proposte in sede di offerta.

Il servizio educativo e sociale deve comprendere:

1. il servizio educativo di Asilo Nido, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo da presentare;
2. la cura e l'igiene personale nel bambino;
3. il servizio di lavanderia, per la biancheria dei letti e di tutta quella di uso quotidiano al nido;
4. le attrezzature, il materiale didattico e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente e degli spazi, il materiale igienico-sanitario per il personale, i pannolini, le telerie da tavola e da letto. Tutto il materiale utilizzato dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza;
5. il servizio di ristorazione per i bambini, compresa la fornitura dei pasti principali, delle merende e delle bevande, accessori del pasto. L'operatore economico dovrà fornire il servizio di ristorazione, la distribuzione e la somministrazione del cibo, la raccolta e comunicazione di tutte le informazioni relative ai menù e alle diete personalizzate, il rispetto ed il controllo secondo il sistema HACCP di tutte le fasi relative al servizio di ristorazione; se il gestore si avvale di una ditta di catering esterna, questa deve essere iscritta nella White List.

5.1 Requisiti prodotti esotici (GPP)

5.2 Produzione alimenti e bevande (GPP)

6. organizzazione con apposita sezione per i lattanti, con spazi, attività ed educatori separati;
7. rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e, dove necessario, intervento con personale appositamente formato in materia.

Per il solo servizio di catering, si applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 19 ottobre 2022 n. 459, G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022, ove applicabile, che definisce i "Criteri ambientali minimi per eventi", sezione "Servizio temporaneo di ristoro e servizio catering";

Si precisa che eventuali proposte con requisiti e/o valori inferiori a quelli minimi stabiliti nel presente documento non saranno presi in considerazione, altresì si segnala che l'operatore economico potrà proporre eventuali elementi migliorativi a questi requisiti.

Sarà cura dell'affidatario tenere aggiornato il Politecnico di Milano sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività.

Art. 2 - Importo della fornitura

Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in complessivi **€ 198.000,00** al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per la durata massima di 24 mesi.

L'ammontare annuo, presunto e non garantito per un totale fino a 10 posti, è stimato in € 99.000,00 + IVA per un importo complessivo di € 198.000,00 + IVA, così stimato:

- 900€/bambino al mese per la durata di 11 mesi (47 settimane) prevista per 2 anni di utilizzo.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 41 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 38.057,09 € /anno calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- costo orario del personale calcolato sulla base delle più recenti tabelle pubblicate relative al Contratto del personale docente, educativo e tecnico delle scuole non statali, contratto CCNL ANINSEI codice T231 per i livelli IV, III, I, per settembre 2025;
- monte ore complessivo, per 47 settimane.

La copertura finanziaria è garantita da fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

Art. 3 - Durata

Il contratto per la fornitura fino a 10 posti presso gli asili nido privati di Città Studi avrà durata 24 mesi, decorrenti dall'anno educativo 2025/2026 e fino alla conclusione dell'anno educativo 2026/2027.

La durata annuale è di 11 mesi e le settimane annue che il servizio dovrà garantire sono 47.

Per l'anno educativo 2025/2026, il servizio avrà durata dal 1° settembre 2025 al 31 luglio 2026.

Per l'anno successivo al primo, sarà data comunicazione della data di avvio del servizio entro il mese di luglio 2026.

Art. 4 - Condizioni di esecuzione

L'esecuzione della fornitura/servizio dovrà rispettare quanto previsto nei requisiti minimi inderogabili art. 1 del presente capitolato.

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato in merito alle attività di cura dei bambini/e, alle norme in materia, sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ciascun addetto entro 6 mesi dall'avvio dell'appalto, deve aver frequentato un corso sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.

Art. 5 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l'importo e con le modalità stabilite dall'Art. 54 del D.Lgs. 36 /2023.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e la decadenza dell'affidamento.

Art. 6 - Penali

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione del contratto, il Committente provvederà a notificare all'Appaltatore l'accertamento delle stesse e all'applicazione di penali determinate dalle modalità di seguito descritte, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni:

- da un minimo di € 200,00 (duecento/00) a un massimo di € 800,00 (ottocento/00) con moltiplicazione delle sanzioni per ogni rilevazione per il mancato rispetto dei requisiti di capitolato e di quanto indicato in offerta tecnica in merito alle attività proposte;
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato dal Servizio Pari opportunità, a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque il suo ripetersi per almeno due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
- da € 500,00 (cinquecento/00) a € 1.300,00 (milletrecento/00) per condizioni igieniche carenti attestate o evidenze di insalubrità del cibo a seguito di segnalazioni dell'utenza (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

Il Committente si riserva, al raggiungimento di penali per un importo pari 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatte salve le penali già stabilite e l'eventuale esecuzione in danno del gestore inadempiente, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Tutte le penali verranno applicate previo contraddittorio con l'Appaltatore, con la sola formalità della contestazione scritta dell'inadempienza all'Appaltatore, con termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest'ultimo. L'ammontare sarà fatturato dal Politecnico di Milano all'Appaltatore.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano.

Art. 7 - Inadempimenti contrattuali e risoluzione del Contratto

Il Politecnico di Milano, in qualità di Committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% (dieci per cento) del costo dell'intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.

È espressamente inteso che in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e nei casi previsti dai patti di integrità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

In caso di risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

Ai sensi dell'Art.88 c.4bis e 4ter del D.Lgs.159/2011, qualora al momento della stipula fosse ancora in istruttoria la comunicazione antimafia, il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso in cui le verifiche antimafia effettuate anche successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il Politecnico di Milano può inoltre risolvere il contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 8 - Recesso

Il Politecnico di Milano può inoltre recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento

La fattura dovrà essere emessa **a cadenza mensile per 11 mesi**.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio **4BYQNY**

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni.

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO)	<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG>
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali> <DatiOrdineAcquisto>
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula	<Dati Generali> <DatiContratto>

NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	< Dati Generali > < Dati Fatture Collegate >
---	--

La compilazione e sottoscrizione dell'autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l'emissione della fattura.

La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi l'appalto.

Qualsiasi cessione dell'appalto è nulla nei confronti del concedente e comporta l'immediata revoca dell'appalto e la perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano.

Art. 11 - Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.

L'Appaltatore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.

L'Appaltatore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività commissionate tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.

Eventuali violazioni commesse dall'Appaltatore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'Appaltatore si impegna inoltre a produrre, su richiesta del Committente, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010.

A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.

Art. 13 - Normativa anticorruzione

L'Appaltatore, firma digitalmente il presente capitolato, dichiarando contestualmente quanto segue.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

L'Appaltatore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti,

Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <https://www.polimi.it/il-politecnico/governance/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Committente e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<https://www.normativa.polimi.it/strumenti/dettaglio-regolamento/codice-etico-e-di-comportamento>

https://trasparenza.polimi.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

L'Appaltatore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.

Art. 14 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a comunicazione@polimi.it.

Art. 15 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti e documenti di gara si fa riferimento al D.Lgs.36/2023 e al Codice Civile.

Art. 16 - Foro competente

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.

Art. 17 - Trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di liceità del trattamento. L'eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell'interessato.

In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell'ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all'avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell'art. 28 e seguenti del GDPR "Responsabile del trattamento" in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto. Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: privacy@polimi.it.

Art. 18 - Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Silvia Barattieri.

Art. 19 - Contatti del Committente

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Contact Center del Politecnico di Milano, **telefono 02 2399 9300 – 800 02 2399**, email contactcenter@polimi.it, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del Bando di gara, del presente Capitolato e del Disciplinare di gara potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione comunicazioni sulla piattaforma di gara Sintel.

Art. 20 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per

l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 3418 Prot. n. 40374 del 18/12/2013, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17/12/2013 visibile al seguente indirizzo: [388_rimborso_costi_riproduzione_e_ricerca_di_documenti.pdf \(polimi.it\)](http://388_rimborso_costi_riproduzione_e_ricerca_di_documenti.pdf(polimi.it))

Art. 21 - Spese contrattuali

Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui all'allegato I.4 D. Lgs. 36/2023.

Milano, lì 16/07/2025

Il Responsabile Unico Del Progetto
Dott.ssa Martina Bongini Pettinari